

CAMERA DEI DEPUTATI N. 806

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SPERANZA

Modifiche all'articolo 81 della Costituzione e all'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in materia di ricorso all'indebitamento

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XVI legislatura, in concomitanza con l'acuirsi delle tensioni sui debiti sovrani dell'area dell'euro, parallelamente alla definizione e all'adozione del *fiscal compact*, la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) hanno sollecitato diversi Paesi della periferia dell'eurozona, tra i quali l'Italia, ad adottare negli ordinamenti nazionali ulteriori e più stringenti regole per il consolidamento fiscale e a introdurre, addirittura con norme di rango costituzionale, la regola del pareggio di bilancio.

L'Italia è stata uno dei pochi Paesi a raccogliere questa raccomandazione a livello costituzionale, introducendo con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio nell'articolo 81 della Costituzione.

Tale scelta si è compiuta in un contesto caratterizzato sia da una palese inadeguatezza istituzionale e democratica della *governance* e dell'eurozona, sia da una congiuntura economica stagnante anche dopo la fine della recessione, in relazione alla quale l'introduzione del pareggio in bilancio si è presto manifestata come un ostacolo di rango costituzionale a un'efficace politica economica in funzione anticiclica.

Come paventato già nel 2012 da diversi economisti, gli effetti negativi della « costituzionalizzazione » dell'impianto del *fiscal compact* si sono manifestati con particolare evidenza proprio in una fase segnata da crescita stagnante e alti livelli di disoccupazione, ovvero proprio quando sarebbero state necessarie politiche di rilancio degli investimenti pubblici e di sostegno al *welfare*.

L'esperienza di questi anni ha confermato che, in fasi di contrazione del ciclo

economico, l'austerità non è mai espansiva, in quanto distrugge la domanda interna e innesca un circolo vizioso che conduce a un ulteriore accrescimento del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo (PIL).

È indubbio che i vincoli europei abbiano impedito di usare la spesa pubblica e, in particolare, gli investimenti come strumento per rilanciare l'economia. Conseguentemente, anche gli investimenti privati sono caduti in maniera significativa, in ragione della debolezza della domanda interna.

I dati sono assolutamente chiari: nell'Unione europea, la percentuale degli investimenti fissi lordi totali sul PIL era del 23 per cento nel 2008 ed è scesa al 19,8 per cento nel 2015; quanto all'Italia, il dato è sceso dal 21,2 per cento del 2008 al 16,6 per cento del 2015. Altrettanto drammatica è stata la caduta degli investimenti pubblici, finanziati dal bilancio dello Stato: tra il 2008 e il 2015 la diminuzione è stata dell'11 per cento nell'insieme dell'Unione europea e del 23 per cento nel nostro Paese.

La presente proposta di legge costituzionale mira a introdurre un correttivo

all'articolo 81 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, prevedendo l'introduzione della cosiddetta «*golden rule*», ossia lo scomputo delle spese di investimento dal calcolo del deficit. È paradossale che l'Italia chieda a livello europeo l'applicazione della *golden rule* mentre il testo vigente dell'articolo 81 della Costituzione esclude il ricorso all'indebitamento anche per le spese di investimento.

La presente proposta di legge costituzionale interviene, dunque, sul secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione e, contestualmente, sull'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012.

Si auspica che sulla presente proposta di legge costituzionale si registri un'ampia convergenza di tutte le forze politiche e parlamentari che si sono espresse criticamente sul recepimento del *fiscal compact* nei Trattati europei: sarebbe infatti paradossale contestare il *fiscal compact* a livello europeo e poi accettare che il suo impianto resti vigente a livello costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione).

1. Il secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il ricorso all'indebitamento è comunque consentito per spese di investimento o in caso di eventi eccezionali con rilevanti conseguenze finanziarie ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è sostituita dalla seguente:

« *d*) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, nonché la definizione delle spese di investimento in presenza dei quali è consentito il ricorso all'indebitamento e il superamento del limite massimo di cui alla lettera *c*) del presente comma; ».



18PDL0018350